

Allegato "B" all'atto numero 33691

S T A T U T O

Articolo 1

(Costituzione)

E' costituito, con funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL) un consorzio volontario, con attività esterna, denominato "G.A.L. OGLIASTRA", per il raggiungimento degli scopi di cui al successivo art. 5.

Il Consorzio rappresenta un partenariato pubblico / privato.

Articolo 2

(Sede)

Il Consorzio ha sede legale a Lanusei località "Scala e Murta" s.n.

Tuttavia, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite filiali, uffici, succursali, dipendenze ed agenzie, anche in altre città.

Il Consorzio, onde compiere le operazioni connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 5, potrà avvalersi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine, ed attuata sotto forma di "ufficio", con sede presso la sede operativa del Consorzio.

Articolo 3

(Adesione ad altre organizzazioni)

Previa delibera del Consiglio Direttivo, il Consorzio può collaborare e/o aderire ad organizzazioni transnazionali, nazio-

nali, regionali e provinciali di tutela, rappresentanza e coordinamento consortile e cooperativo, nonché ad organismi che si prefiggono gli stessi scopi.

Articolo 4

(Durata)

Il Consorzio avrà durata sino al raggiungimento degli scopi prefissati salvo anticipato scioglimento (ai sensi del successivo art. 33) in caso di legale impossibilità di conseguire gli stessi.

Articolo 5

(Scopo consortile)

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, opera nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo, dei servizi culturali, dell'agroindustria e dell'ambiente.

Il Consorzio elabora strategie di sviluppo locale destinate al territorio dell'Ogliastro, traducendole in piani di sviluppo che siano in grado di valorizzare le potenzialità endogene del territorio rurale, in particolare con l'elaborazione di modelli innovativi di crescita del territorio attraverso processi decisionali partecipativi.

Il Consorzio si propone, nell'ambito del proprio scopo, di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

- mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali, promuovendo la diversificazione delle atti-

vità agricole mediante l'integrazione con attività non agricole di filiera e promuovendo lo sviluppo di un tessuto microimprenditoriale nei settori per i quali i singoli contesti esprimono la maggiore vocazione. Il Consorzio intende così sfruttare le opportunità derivanti dall'offerta turistico rurale, dall'artigianato locale e dagli itinerari culturali, al fine di consolidare e/o creare occupazione qualificata e stabile, con particolare riguardo alla componente giovanile e femminile;

- miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione ponendo rimedio ai problemi di isolamento e di abbandono delle aree interne, al fine di ridurre gli squilibri con le aree costiere. Il consorzio, al fine di migliorare le condizioni di contesto dei centri rurali, intende diffondere servizi alle imprese e alle popolazioni, incrementando l'attrattività del territorio e aumentando la qualità della vita delle aree rurali, con particolare attenzione alla tutela, alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio e alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del saper fare locali.

Il Consorzio garantirà, per ogni intervento attivato, il principio di demarcazione degli aiuti con gli interventi del PSR attivati dalla Regione, con gli altri fondi strutturali e con le politiche regionali.

Il Consorzio, nell'ambito del proprio scopo, potrà:

a) animare e promuovere lo sviluppo rurale, anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita, sollecitando progetti ed aiuti per la creazione e la diffusione culturale connesse allo sviluppo rurale e per la protezione, recupero e valorizzazione delle risorse naturali e dei paesaggi e sensibilizzando la popolazione, compresa quella in età scolare, alla identità e alle prospettive del territorio;

b) creare nuova occupazione ed imprenditorialità, specie giovanile, in ogni settore, con particolare attenzione all'agricoltura, all'artigianato, al commercio, al turismo, all'agroindustria e all'ambiente;

c) promuovere lo sviluppo turistico ed agriturismo, sollecitando e coordinando azioni di promozione, studi di mercato e forme innovative di investimento e di finanziamento;

d) incentivare e sostenere l'artigianato, la piccola e media impresa ed i servizi;

e) valorizzare e/o promuovere "in loco" la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione e della commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità e l'immagine, controllandone il livello qualitativo e migliorandone tecniche di produzione, trasformazione e distribuzione anche sollecitando la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e la ricerca di nuovi sbocchi di

mercato;

f) pianificare ed attuare strategie e piani di sviluppo del territorio in ottica distrettuale;

g) valorizzare il territorio, anche mediante lo sviluppo dei servizi legati al turismo culturale, congressuale e di scoperta dell'ambiente e la promozione di progetti di inventario, restauro e fruizione di edifici storici e di siti rurali di interesse turistico;

h) promuovere la formazione professionale e sollecitare gli aiuti all'occupazione, anche mediante la diffusione di metodi innovativi di inserimento professionale e l'associazione delle strutture didattiche;

i) commissionare consulenze, ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale, incentivando in particolare i programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;

l) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'estero;

m) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico, fornendo assistenza tecnica alle iniziative volte alla creazione e al rilancio di imprese, anche agricole;

n) realizzare e fornire servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, nuove tecnologie e innovazioni tecnologiche, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

o) svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese per il reperimento ed il migliore utilizzo e gestione delle fonti finanziarie;

p) prestare assistenza tecnica:

- alle comunità locali ed ai promotori dei progetti di sviluppo montano ed a sostegno delle attività esistenti;

- ai consorziati per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

q) promuovere le attività di marketing e vendita di prodotti e servizi attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la pubblicazione di riviste ed opuscoli e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

r) sollecitare il trasferimento e l'impianto di nuove tecnologie di processo e di prodotto.

Il Consorzio, inoltre, potrà anche (nei limiti di legge) assumere quote e partecipazioni in altri Consorzi, associazioni, comitati e società (costituiti o da costituire), aventi oggetto e scopi analoghi, connessi od affini ai propri e ciò sia direttamente che indirettamente.

Articolo 6

(Patrimonio)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile (di cui infra all'art. 7 e 7bis), che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, il cui valore viene determinato dall'assemblea;
- b) da eventuali altri contributi (di cui infra all'art. 7ter) richiesti ai consorziati su delibera del Consiglio Direttivo, onde consentire il regolare funzionamento dell'attività consortile;
- c) dal fondo di riserva ordinario;
- d) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;
- e) da altri contributi e/o entrate.

Durante la vita del Consorzio, è fatto assoluto divieto di distribuire, fra i consorziati, fondi di riserva.

Articolo 7

(Fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dai consorziati, quali quote di partecipazione, da eventuali penalità pagate dai consorziati e da ogni altro contributo liberale versato anche da non consorziati, sia Enti Pubblici che Privati.

Il Fondo Consortile non può essere inferiore ad € 100.000,00.

Articolo 7bis

(Quote di partecipazione al fondo consortile)

Le quote di partecipazione al fondo consortile, vengono fissate nel seguente modo:

- un minimo di € 3.000 per gli enti pubblici;

- un minimo di € 1.000 per le organizzazione di categoria, i consorzi di rappresentanza, le organizzazioni comunque collettive;

- un minimo di € 500 per i privati;

- un minimo di € 500 per particolari tipologie di Enti, quali: istituti scolastici, università, enti non economici quali ad esempio agenzie regionali, associazioni ecc.

Eventuali modifiche alle quote di partecipazione potranno essere determinate con delibera dell'Assemblea, come previsto all'art. 6, lett. a) che precede.

Articolo 7ter

(Contributi di funzionamento consortile)

I contributi di funzionamento del consorzio verranno determinati con delibera del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 6, lett. b) che precede.

Articolo 8

(Quote)

Le quote sono individuali e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

Articolo 9

(Divieto distribuzione utili)

Il Consorzio non potrà distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

Articolo 10

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'assemblea che approva il bilancio-situazione patrimoniale delibera sull'utilizzazione di eventuali residui annuali.

La parte dei residui attivi deve essere destinata:

1) alla copertura delle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio;

2) alla riserva straordinaria;

3) ai fini mutualistici, ai sensi dell'art. 2536 C.C. e, cioè, alla copertura di spese per la realizzazione di scopi consortili, di cooperazione e di istruzione consortile, come verrà stabilito dall'assemblea o, per delega, dal Consiglio Direttivo;

4) all'esecuzione di ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi consortili.

Articolo 11

(Bilancio - Situazione patrimoniale)

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio - situazione patrimoniale (ai sensi dell'art. 2615 bis del C.C.) e deve depositarlo presso la sede consortile, nei quindici giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione, a disposizione dei consorziati che desiderino prenderne visione.

Articolo 12

(Rendiconto delle spese)

Il rendiconto delle spese deve essere effettuato a periodi non inferiori all'anno solare e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che deve discuterlo ed approvarlo.

Articolo 13

(Conсорziati)

Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a 3 (tre).

Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici e Privati, associazioni, consorzi, società, imprenditori singoli e associati, persone fisiche e, comunque, qualunque operatore (pubblico e/o privato) attivo nell'ambito rurale, economico, culturale e sociale, con documentata esperienza relativamente allo scopo consortile (di cui al precedente art. 5).

I consorziati privati, in ogni caso, dovranno rappresentare almeno il 50% della compagine.

I Consorziati (o i loro legali rappresentanti) dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa.

Articolo 13 Bis

I Legali Rappresentanti di Enti Pubblici e Privati, di Associazioni, Consorzi e Società, possono farsi rappresentare in seno al GAL, da persona diversa dal legale rappresentante a

mezzo di apposito atto e fino a revoca.

Articolo 14

(Conсорziati fondatori ed ordinari - Ammissione di nuovi conсорziati)

Il Consorzio è composto da consorzati "fondatori" (intervenu-
ti all'atto costitutivo) e da consorzati "ordinari".

Per i consorzati ordinari l'ammissione al Consorzio è fatta
su domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale il ri-
chiedente, oltre ad indicare i propri elementi identificativi
e requisiti, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza
delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale rego-
lamento e delle deliberazioni già adottate dagli organi del
Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo;
la delibera non è soggetta ad impugnativa.

L'organo amministrativo determina i modi e i termini per il
versamento della quota di partecipazione al fondo consortile.

Articolo 15

(Obblighi dei consorzati)

I consorzati dovranno sottoscrivere almeno una quota.

Essi sono obbligati all'osservanza dello statuto, del regola-
mento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali.

I Consorzati, per tutta la durata della loro partecipazione
al Consorzio, si obbligano:

a) a fornire agli organi consortili, su richiesta degli stessi, ogni informazione ed elemento utile ad accertare l'adempimento delle obbligazioni assunte;

b) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e a pagare le penalità, come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno;

c) a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;

d) ad osservare lo statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni sociali e a prestare la più ampia collaborazione affinché il Consorzio possa conseguire gli scopi che si propone.

Articolo 16

(Scioglimento rapporto consortile)

Lo scioglimento del rapporto consortile nei confronti dei singoli consorziati può verificarsi per recesso, per esclusione, per trasferimento di azienda (sia per atto tra vivi che per causa di morte).

Qualora verificandosi uno degli eventi sopra indicati e, quindi, interrompendosi il rapporto consortile, venga alterata la proporzione indicata al 3° comma dell'articolo 13) che precede, il Consiglio Direttivo è tenuto a porre in essere atti e procedure al fine di garantire che, al momento in cui diverrà efficace lo scioglimento del rapporto, la componente privata del partenariato sia sempre pari ad almeno il 50% della compa-

gine.

Articolo 17

(Recesso)

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, diretta al Consiglio Direttivo e diviene automaticamente operativo dopo che lo stesso Organo ne ha preso atto.

Trascorso il termine di 90 (novanta) giorni dal momento della richiesta il recesso si intenderà tacitamente accordato.

Articolo 18

(Esclusione)

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge e, cioè, quando un consorziato:

- a) non sia in regola, da oltre un anno, con il pagamento delle quote del fondo consortile sottoscritte e/o delle quote annuali. In tal caso qualora il consorziato, diffidato per iscritto almeno due volte ad adempiere, non abbia soddisfatto il debito maturato sarà escluso di diritto dal Consorzio;
- b) danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino la credibilità e/o il regolare funzionamento;
- c) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei confronti del Consorzio;
- d) non rispetti le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento nonché le disposizioni e delibera-

zioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio;

e) versi in stato di manifesta insolvenza, sia dichiarato fallito o nei suoi confronti sia aperta procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa.

Articolo 19

(Trasferimento di azienda)

In casi di trasferimento di azienda consorziata (impresa individuale) sia per atto tra vivi che per causa di morte, il cessionario o l'erede (quale nuovo titolare dell'impresa) subentra nel Consorzio, a condizione che esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio stesso.

Detto nuovo titolare dovrà, tuttavia, richiedere l'ammissione al Consorzio, mediante domanda da inviarsi al Consiglio Direttivo (ai sensi del precedente art. 14) entro 6 (sei) mesi dalla data del trasferimento.

In caso di trasferimento "mortis causa", gli eredi dovranno anche indicare il nominativo del coerede unico loro "delegato rappresentante" nel Consorzio.

Articolo 20

(Notifica di esclusione o di non ammissione)

Le deliberazioni relative all'esclusione di consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente all'interessato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Contro le predette deliberazioni i consorziati potranno proporre opposizione avanti il collegio Arbitrale (di cui infra all'art. 32), entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo.

Articolo 21

(Rimborsi)

I consorziati receduti hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di fondo consortile effettivamente versate, sempreché non risultino in qualche modo debitori verso il Consorzio stesso; in tal caso, il credito andrà a coprire in tutto o in parte il debito nei confronti del Consorzio.

Agli effetti del diritto al rimborso della quota, lo scioglimento del rapporto consortile diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se avvenuto o deliberato 90 (novanta) giorni prima di questa o, se avvenuto o deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 22

(Penalità)

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di infrazioni da parte dei consorziati alle disposizioni dello statuto e del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, convoca il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti.

La deliberazione del detto Consiglio sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento le prestazioni e/o i servizi effettuati dal Consorzio a favore dei consorziati inadempienti o morosi.

Nel Regolamento potranno essere stabilite le misure minime e massime delle penalità, anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze.

In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Articolo 23

(Organi del Consorzio)

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

La presenza del partenariato privato nell'ambito degli organi decisionali del GAL non potrà essere inferiore al 50%.

Articolo 24

(Costituzione e compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati (regolarmente

iscritti nel relativo libro) ai quali compete eguale diritto di voto, purché abbiano effettuato integralmente i versamenti previsti a favore del Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati stessi.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- discute ed approva il bilancio-situazione patrimoniale di ogni esercizio;
- determina l'eventuale compenso annuale dei Consiglieri e degli eventuali Revisori dei Conti;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri-Amministratori e degli eventuali Revisori;
- delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dai Consiglieri;
- può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo, il valore delle quote formanti il Fondo Consortile di cui all'articolo 6), lett. a) che precede.

Articolo 25

(Convocazioni e riunioni dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto (con l'indicazione delle materie da trattare), dal Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato) o almeno due terzi dei Consorziati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consorzio.

Le convocazioni dell'Assemblea devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima) da affiggersi nei locali della sede consortile e da inviarsi ai singoli consorziati (mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento) almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante fax, sms o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, al numero o all'indirizzo preventivamente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

In mancanza di adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto, tutti i consiglieri e tutti gli eventuali revisori effettivi.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o, in

sua assenza, dal Vice Presidente, in caso di assenza e\o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano, tra i presenti; a pari anzianità prevale il criterio dell'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente per ogni convocazione.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto; esso può delegare, per rappresentarlo in Assemblea, un altro consorziato, purché non ricopra cariche consortili, né sia dipendente del Consorzio stesso.

Nessun consorziato può avere più di una delega.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata:

- in prima convocazione, almeno la metà più uno dei consorziati;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Sia in sede ordinaria che straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti (o rappresentati) su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle azioni di responsabilità, per le quali occorreranno le percentuali di voto stabilite dagli articoli 2393 e 2393 bis del codice civile.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si

procederà normalmente a scrutinio segreto, salvo che i 2\3 dell'Assemblea non deliberi in altre forme di votazione.

L'Assemblea nomina un segretario, e quando occorre, due o più scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali, trascritti in apposito libro previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario; le deleghe verranno conservate agli atti del Consorzio.

Articolo 26

(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, per deliberare sulla proposta della durata o sull'anticipato scioglimento, sulle modifiche del presente Statuto, sulle norme e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.

Articolo 26 bis

(Assemblea Straordinaria urgente)

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere fatta anche con avvisi telegrafici ovvero con avvisi consegnati personalmente ai soci almeno 48 ore prima dell'adunanza. In quest'ultimo caso la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso è data dalla firma che i soci rilasceranno "per ricevuta" su copia dell'avviso medesimo.

La domiciliazione dell'avviso a mezzo fax dovrà essere autorizzata per iscritto dal socio che se ne intende avvalere.

Articolo 27

(Consiglio Direttivo)

L'Amministrazione (sia ordinaria che straordinaria) del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti all'Assemblea (previa determinazione del loro numero).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni; è consentita la rielezione dei suoi componenti.

I componenti del consiglio direttivo possono essere revocati, in qualunque momento, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, senza che il consigliere revocato possa sollevare eccezioni al riguardo.

Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno effettuarsi almeno un mese prima della scadenza di quello in carica seguendo le modalità previste dal presente Statuto e/o dall'eventuale regolamento.

In caso di vacanza durante la carica, provvederà lo stesso Consiglio Direttivo, con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell'Assemblea dei Consorziati.

La responsabilità dei suoi componenti verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al

Presidente e\o al vice Presidente e\o ad un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento dei fini sociali del Consorzio:

- 1) predispone il Bilancio e la situazione patrimoniale per esercizio finanziario;
- 2) istruisce quanto di competenza dell'Assemblea;
- 3) delibera le variazioni di Bilancio;
- 4) delibera, in genere, su tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione;
- 5) delibera sulla richiesta ai consorziati di eventuali contributi, per il funzionamento dell'attività, ai sensi dell'articolo 6), lett. b), che precede.

Articolo 28

(Convocazione - Votazioni)

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri e dagli eventuali Revisori dei Conti (membri effettivi).

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino la maggioranza semplice. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Articolo 29

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo; la loro durata in carica è pari a quella del Consiglio stesso; essi sono rieleggibili.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) accertare che si operi in conformità agli interessi del consorzio;
- f) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- g) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica nel

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di selezione del personale.

Il Presidente, cui spetta la firma sociale, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un componente del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 30

(Direttore e Responsabile delle procedure di monitoraggio)

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio possono essere affidate dal consiglio direttivo ad un direttore non consorziato, selezionato con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di selezione del personale.

Il Direttore deve possedere adeguata professionalità nell'ambito della Programmazione e della gestione di interventi integrati e cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse comunitarie.

Il Consorzio deve, inoltre, dotarsi di una figura professionale responsabile delle procedure di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni attuate con i PSL.

Articolo 31

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di

tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dovrà essere scelto tra iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed essere altresì iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il loro eventuale emolumento annuo è determinato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione del Consorzio, esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza delle norme e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio - situazione patrimoniale alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge.

I Revisori possono compiere, in ogni momento, atti di ispezione e controllo; devono effettuare accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione dovrà redigersi verbale, da inserire nell'apposito libro.

Articolo 32

(Clausola arbitrale)

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione non ammissione e tutte le altre relative alla interpretazione, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o relativo statuto e nel regolamento, o derivanti da deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, o comunque relative

a rapporti sociali tra consorziati e\o fra essi ed il Consorzio, i consorziati si rimettono ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del competente Tribunale.

Il Collegio delibererà inappellabilmente "pro bono et aequo" e senza alcuna formalità procedurale.

L'arbitrato dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio e costituirà espressione della volontà delegata delle parti.

Qualora la vertenza avesse per oggetto la determinazione del valore delle quote, il predetto termine potrà essere, a giudizio del Collegio Arbitrale, prorogato a 120 (centoventi) giorni.

Il lodo sarà comunicato alle parti entro 15 (quindici) giorni, con lettera raccomandata.

Si intendono espressamente escluse dall'arbitrato le vertenze che riguardano diritti indisponibili od inderogabilmente attribuite alla competenza per materia di un Giudice determinato.

Articolo 33

(Proroga della durata - scioglimento anticipato)

L'eventuale proroga della durata o lo scioglimento del Consorzio prima della sua statutaria scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria, costituita da almeno due terzi di tutti i consorziati e con il voto favorevole dei

quattro quinti dei consorziati presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento (sia alla naturale scadenza che anticipato), l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze ed i poteri.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà diviso proporzionalmente fra i consorziati.

Articolo 34

(Regolamento interno e Regolamenti Attuativi)

Per l'esecuzione e l'attuazione dello Statuto consortile, il Consiglio direttivo potrà predisporre apposito regolamento interno che dovrà essere approvato, a maggioranza, dall'Assemblea dei Consorziati.

Il Consorzio dovrà inoltre dotarsi di regolamenti attuativi dei Piani di Sviluppo riguardanti in particolare le modalità per il corretto funzionamento degli organi del GAL, l'organizzazione e la gestione del GAL, il reclutamento del personale, l'espletamento delle gare d'appalto e le procedure per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione di beni e servizi, l'espletamento dei bandi per l'attuazione dei Piani di Sviluppo.

Articolo 35

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile (in particolare gli artt. 2602 e

segg.) e le altre norme di legge in materia di consorzi.